

FAQ

RICERCA E SVILUPPO PER INNOVARE LE MARCHES

PR MARCHES FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.1 – Intervento 1.1.1.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della Strategia regionale per la specializzazione intelligente

Bando approvato con [DDS n. 135/ICIN del 10/05/2023](#)

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

D Per le imprese non aventi una sede ubicata nel territorio delle Marche è prevista la possibilità di partecipare, dimostrando l'apertura della sede alla data della richiesta del primo pagamento. Cosa si intende per sede?

R Il bando prevede la sede dell'investimento ubicata nel territorio delle Marche, quindi può essere sia sede legale che unità operativa regolarmente censita presso CCIAA.

D Sono ammesse le imprese che hanno attività nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui alla lettera A del codice ATECO?

R No, non sono ammissibili i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. Per le attività economiche non ammissibili fare riferimento all'appendice A1

D Come si deve intendere il requisito della sostenibilità finanziaria?

R L'impresa deve disporre delle risorse necessarie a garantire il buon andamento delle attività che costituiscono il progetto, con particolare attenzione alla gestione e manutenzione degli investimenti produttivi (es. acquisto di macchinari). La formula si riferisce, pertanto, a tutte le attività del progetto che sono in capo all'impresa. Le voci delle formule CN, OF, F sono ricavate dal bilancio aziendale, CP e I sono il costo e il contributo del progetto relativo ad ogni impresa.

D Con riferimento ai settori di attività esclusi dalla normativa comunitaria applicabile, l'Appendice A.1 del Bando dispone che le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato TFUE quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate oppure l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Nel caso di un progetto di ricerca e sviluppo di prodotti e materiali innovativi per la bioedilizia e per l'industria, ecosostenibili e basati su una filiera circolare, derivanti da piante che hanno caratteristiche particolarmente performanti in quest'ottica. Se le piante utilizzate nel progetto fossero fornite da un produttore, cioè da un vivaista, quindi da un produttore del settore di cui al capitolo 6 del citato Allegato, il progetto sarebbe forse inammissibile perché di fatto, acquistando le piante da un produttore primario, il relativo costo contribuirebbe a determinare l'importo del contributo oppure perché in tal modo il contributo finirebbe anche, sotto forma di corrispettivo per l'acquisto delle piante necessarie alla sperimentazione, al relativo produttore?

R Relativamente alla lettera e) dell'Appendice 2 si farà riferimento sia all'attività dell'impresa certificata sulla visura camerale sia all'attività svolta dall'impresa all'interno del progetto. In particolare si dovrà valutare se l'attività del progetto è di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo (la pianta). Nel caso in cui tali attività concernessero la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le spese

proposte non sarebbero ammissibili. Ad ogni buon conto, in caso di eventuale presentazione della domanda, si rimanda ogni ulteriore valutazione alla fase istruttoria avendo disponibile tutta la documentazione.

D Riguardo alla coerenza dei progetti candidabili con gli ambiti di specializzazione produttiva e le traiettorie di innovazione di cui al punto 3.1 del Bando. Deve in tal senso intendersi tale coerenza anche necessariamente con il settore di appartenenza delle imprese beneficiarie? Ossia un progetto che riguardi, ad esempio, la messa punto di una nuova tecnologia per l'idrogeno nell'ambito della meccanica e dell'engineering potrebbe vedere coinvolta anche una impresa manifatturiera potenzialmente utilizzatrice di tale tecnologia nel proprio processo produttivo anche se essa non appartiene all'ambito della meccanica?

R Il settore di appartenenza delle imprese non è strettamente correlato con i contenuti tecnologici del progetto che, questi sì, devono essere coerenti con gli ambiti della S3. Pertanto è non solo possibile ma anche auspicabile che più imprese appartenenti a settori diversi collaborino ad uno stesso progetto contaminando le reciproche competenze (cross fertilization).

D Considerato che un'impresa può presentare più domande di agevolazione e partecipare alla realizzazione di più progetti distinti, come viene valutato il requisito della sostenibilità finanziaria CN<(CP-I) rispetto all'art.2.3 Requisiti di ammissibilità, lettera K e all'art. 5.2 Criteri di selezione punto b): il requisito verrà valutato in rapporto al costo del singolo progetto presentato oppure verrà valutato in rapporto al totale dei costi di tutti i progetti presentati?

R Il requisito di ammissibilità CN<(CP-I) viene calcolato sulla base del singolo progetto.

D Le start-up innovative, aventi i requisiti di micro e piccola impresa, possono partecipare al bando in forma singola?

R Sì, a patto che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria di cui al punto 2.3

D Con riferimento all'applicazione della formula $OF/F < 8\%$: se il risultato di OF/F porta un numero negativo, di fatto è inferiore all'8%. È corretta questa interpretazione?

R Sì: F è per definizione positivo; OF è dato dalla differenza tra oneri finanziari (C17) e altri proventi finanziari (C16). Se OF è negativo, si deduce che i proventi finanziari siano maggiori degli oneri, pertanto il criterio risulta rispettato (l'indebitamento non è elevato o comunque è sostenuto da altri proventi).

D Un'impresa che negli esercizi precedenti era sempre stata di media dimensione, da bilancio approvato per il 2022 per la prima volta ha superato i limiti, diventando grande impresa. Che dimensione va considerata ai fini del bando in oggetto? Vale il principio dei due esercizi consecutivi (di cui all'Art. 4, par. 22 della "Definizione di PMI" della Commissione Europea), e quindi va ancora considerata come media, oppure il bando prevede un altro criterio?

R L'azienda, alla data di concessione dell'agevolazione, sarà presumibilmente "grande impresa" qualora si confermino i relativi parametri. Occorre tener conto, infatti, che il punto 2.3 del bando prevede che le imprese devono possedere i requisiti sia alla data della domanda che alla data della concessione dell'agevolazione. Inoltre, l'Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al Reg. UE 651/2014 prevede: "2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi." Quindi la data di determinazione della dimensione aziendale è la data di chiusura dei conti. Pertanto, in questo caso, al 31 dicembre 2023, si determinerebbe la dimensione di grande impresa in quanto, in tale data, si verificherebbero presumibilmente i relativi parametri "per due esercizi finanziari consecutivi". Occorre considerare che la concessione del contributo potrebbe avvenire a ridosso della suddetta data (31 dicembre 2023), se non oltre tenuto conto di eventuali richieste di proroghe del termine ultimo per la presentazione delle domande.

PROGETTI AMMISSIBILI

D Cosa si intende per progetto avente un livello tecnologico avanzato?

R I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto/servizio o di processo aventi un livello di maturità tecnologica avanzato pari ad almeno TRL 6: "Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante o industriale (punto 3.1 del bando). Nella relazione dei contenuti tecnologici del progetto (allegato 1, punto 4) occorre descrivere lo stato attuale della tecnologia e le soluzioni tecnologiche che si intende adottare illustrandone i vantaggi, indicando il TRL di partenza e il TRL di arrivo alla conclusione del progetto che deve essere almeno TRL 6: "Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante o industriale".

D Un'azienda di grandi dimensioni (che quindi può partecipare solo in forma aggregata) può entrare in partenariato con un'altra azienda del medesimo gruppo (controllata al 50% dalla capofila)?

R No ai sensi del punto 3.1 comma 3 lett. b) la partecipazione in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva deve avvenire solo tra imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate, secondo le definizioni di cui all' Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. Si tenga in considerazione anche quanto prevede il bando al punto 3.3 spese non ammissibili lettere a) e b).

D Il bando in oggetto non ammette le spese sostenute con imprese che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori né soggetti con vincoli di affinità e parentela. Questa previsione vale anche per quanto riguarda l'accordo di partenariato? Ovvero, può essere siglato un contratto di rete tra imprese che presentino soci e/o amministratori in comune o con vincoli di parentela? (Sempre che non vengano superati i limiti di collegamento previsti dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i)?

R Deve essere rispettato il vincolo di indipendenza. Il bando infatti, al punto 3.1.3 prevede che con riferimento alle domande presentate in forma aggregata, per esserci collaborazione effettiva le imprese devono essere indipendenti, cioè non associate e non collegate. Per verificare tali vincoli si faccia riferimento alle definizioni stabilite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.

D Esiste un vincolo che stabilisca che un progetto ammissibile debba prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale?

R Sì, il punto 3.1. del bando prevede che i progetti per essere ammissibili devono prevedere la compresenza di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

D Al punto 2.4 del bando è previsto il rispetto del criterio di incentivazione per la partecipazione di una grande impresa in forma aggregata con altri partner. L'aumento delle dimensioni del progetto previsto da questo criterio è riferito solamente alla grande impresa o al progetto in generale?

R Ai fini del rispetto del criterio di incentivazione, l'aumento delle dimensioni del progetto è da intendersi per il progetto in generale. Per la grande impresa dovrà essere previsto nella relazione un aumento delle spese sostenute e del personale assegnato alle attività con riferimento alla differenza tra l'assenza o presenza di contributo pubblico, per le PMI si suppone che l'incentivazione avvenga nel momento stesso in cui svolgono le attività di progetto, grazie anche al finanziamento pubblico.

D In merito all'effetto di incentivazione, di cui al punto 2.4 del bando, si chiede di chiarire se l'agevolazione spettante alla Grande Impresa sia determinata sull'intero costo sostenuto dall'azienda per lo svolgimento del progetto "di maggior dimensione", oppure sul "costo incrementale" calcolato come differenza fra il costo effettivo del progetto "di maggior dimensione" e quello del progetto "di minor dimensione" che l'azienda avrebbe realizzato in assenza dell'effetto incentivante, e se quindi tale costo va esplicitato nella Relazione di cui all'Allegato 8 del bando

R Il contributo è calcolato sul costo dell'intero progetto, secondo l'intensità di aiuto stabilita dal bando e la relativa quota parte di spesa che ciascuna impresa dell'aggregazione prevede di sostenere. Il costo incrementale deve comunque emergere dalla relazione di cui all'Allegato 8.

D In merito all'effetto di incentivazione, di cui al punto 2.4 del bando, si chiede di chiarire se la relazione di cui all'allegato 8 è unica per tutto il partenariato o ne va presentata una per ogni grande impresa.

R L'effetto di incentivazione deve essere dimostrato da ogni grande impresa. Ciascuna grande impresa deve compilare la relazione dimostrando che effetto produce l'incentivo per se stessa. Il contributo può essere concesso solo se dimostrano che l'aiuto comporta un aumento delle dimensioni del progetto, come da bando. Per le Pmi l'effetto si presume a seguito dell'avvio del progetto dopo la presentazione domanda ma è utile sapere anche se ci sono ulteriori effetti.

D Le Università sono considerate enti di ricerca?

R Sì, le università rientrano a pieno titolo nella definizione di "Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" prevista dall'articolo del Regolamento (UE) 651/2014, come di seguito riportato:

«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;"

D Una filiera di 5 aziende: 3 indipendenti e due associate; entrambe le associate sono funzionali al progetto e la somma del loro contributo è inferiore al 50% del costo progetto, è una filiera ammissibile?

R Non è ammissibile. Infatti ai sensi del punto 3.1 del bando lettera b) la partecipazione in forma aggregata prevede la partecipazione di imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate.

D È possibile per due grandi imprese partecipare allo stesso progetto? È possibile per la stessa grande impresa presentare più progetti con diversi partner? Qual è il numero massimo di partner partecipanti ad un eventuale progetto? (si assume che data la minima compartecipazione del 10% il numero massimo dei partecipanti sia 10?)

R Sì, sempre rispettando i requisiti di cui al punto 3.1.3. Sì, non esiste un vincolo in tal senso. È corretto, il numero di partecipanti va da un minimo di 3 a un massimo teorico di 10, dato dalla soglia minima di partecipazione al progetto. Tuttavia si sconsigliano vivamente partenariati in cui le soglie di partecipazione al progetto dei singoli partner siano molto vicine ad essere esattamente quelle previste dal bando (10% e 50%), perché si rischia in sede di rendicontazione di sforare o andare sotto, anche per eventuali tagli in sede di istruttoria o variazioni intercorse, rendendo inammissibili le spese del partecipante se non l'intero progetto.

D Un'impresa può presentare più domande di agevolazione e partecipare alla realizzazione di più progetti? Il contributo massimo concedibile per ciascuna impresa, pari ad € 500.000, è da intendersi quale limite massimo per ogni singolo progetto o quale importo cumulativo di tutti i progetti a cui l'impresa partecipa?

R Un'impresa può presentare più domande di agevolazione, presentando per ciascuna un unico progetto distinto rispetto agli altri presentati (cioè avente contenuti diversi dagli altri presentati e che non si prefiguri come un semplice frazionamento di un progetto più grande), che verrà valutato ai fini della sua ammissibilità dal Comitato di esperti. Il punto 3.5.1 del bando stabilisce che l'agevolazione si sostanzia in un "contributo in conto capitale alla spesa sostenuta dalle imprese per la realizzazione dei progetti". Per cui il limite massimo

di contributo concedibile per ciascuna impresa stabilito dal punto 5.3.3 del bando (500.000,00 euro) si riferisce a ciascun progetto presentato dall'impresa ed ammesso alle agevolazioni

D Esistono limitazioni percentuali sulla ricerca contrattuale in riferimento al costo complessivo del progetto?
R Il bando non prevede soglie rispetto al costo complessivo del progetto.

D Un'azienda che intende partecipare al bando opera su più sedi, tutte collocate nel raggio di qualche centinaio di metri. Poiché le attività inerenti al progetto di ricerca potrebbero svolgersi in maniera diffusa su più di una di tali sedi, si chiede di chiarire come l'azienda dovrebbe correttamente comportarsi nell'indicazione della sede dell'investimento. Possono essere inserite più sedi per la stessa impresa? Qualora si possa inserire una sola sede come si deve comportare l'azienda, sarebbe in caso opportuno inserire la sede in cui verrà installata l'eventuale strumentazione acquistata per il bando?

R Si devono inserire sul SIGEF tutte le sedi di investimento. Tuttavia nel progetto presentato (così come nelle relazioni tecniche per stati di avanzamento, qualora venga ammesso alle agevolazioni) si deve evidenziare chiaramente chi, che cosa e quali attività vengono svolte nelle diverse sedi. Cioè in ogni sede di deve spiegare il più possibile che cosa è stato fatto chi ha partecipato ecc... in modo da lasciare traccia per risalire al tutto.

SPESE AMMISSIBILI

D Nell'ambito del bando è possibile che le imprese beneficiarie possano attivare contratti/borse con l'Università e imputare tale spesa nella voce di costo del Personale? In alternativa, la partecipazione delle Università nell'ambito dei progetti può essere valorizzata attraverso la voce di costo di consulenza?

R L'appendice A 2 del bando prevede tra le spese del personale alla lettera c) "personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca presso l'impresa beneficiaria". I servizi di consulenza erogati dalle Università per la realizzazione del progetto rientrano tra le spese ammissibili di cui al punto 3.3 del bando

D In caso di partecipazione in forma aggregata, le imprese partner possono scegliere opzioni di rendicontazione (1 o 2) diverse tra loro?

R No, l'opzione di rendicontazione fa riferimento al progetto in generale, pertanto tutti i partecipanti devono scegliere la stessa.

D Sono ammissibili i costi relativi a personale qualificato specificatamente distaccato da altra impresa (che non sia un ente di ricerca)?

R No, il personale qualificato deve provenire da un organismo di ricerca come stabilito nell'appendice 2 alla tipologia "Personale" punto 1.1. lettera c).

D Sono ammissibili i costi relativi a personale qualificato con contratto atipico (es. lavoro a progetto, etc.) non dipendente dell'impresa?

R No, ai sensi della lettera b) del suddetto punto 1.1 sono ammissibili i contratti per collaborazione ma con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca (Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Si evidenzia inoltre che ai sensi del punto 3.3 del bando lettera e) non sono ammissibili le spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo.

D Il bando è aperto anche ai titolari di partita iva, così come viene illustrato nei requisiti di accesso. Tenendo conto di questo, per quanto riguarda le spese imputate alla categoria "spese del personale", sono ammissibili quelle del titolare della partita iva direttamente impegnato nelle attività del progetto?

R No, è il carattere di "straordinarietà" della prestazione che giustifica l'ammissibilità della spesa per il titolare: la spesa è ammissibile solo nei casi in cui lo stesso svolge una mansione diretta sul processo produttivo diversa dalla consueta amministrazione dell'azienda e tale mansione è certificata dall'iscrizione

sul libro matricola (in qualità di lavoratore dipendente). Nel caso qui riportato la spesa non rientra tra quelle ammissibili.

D È possibile coinvolgere come consulenza organismi di ricerca/start up/DIH stranieri (europei)?

R È possibile coinvolgere come consulenza organismi di ricerca/start up/DIH stranieri, tuttavia l'assegnazione del punteggio di cui all'indicatore 10 (Impatto sull'ecosistema regionale della R&S) viene assegnato solo in caso di organismi di ricerca regionali e/o start up innovative aventi sede operativa nelle Marche e/o DIH regionali.

D Con riferimento al punto "c) costi per servizi di consulenza" a pagina 29 del bando, con chi è possibile stipulare contratti di consulenza? Ci sono dei vincoli? Possono essere anche professionisti?

R Con soggetti ritenuti idonei e aventi le caratteristiche previste dal bando. Inoltre per consulenze erogate da organismi di ricerca regionali e/o con start-up innovative aventi sede operativa nella Regione Marche e/o con Digital Innovation Hub (DIH) regionali sono previste maggiorazioni di punteggio (si vedano i criteri di valutazione). Infine si invita a prestare particolare attenzione oltre a quanto previsto dall'Appendice A2 (consulenze) anche alle spese non ammissibili con riferimento al rispetto del principio della terzietà della consulenze

D È possibile caricare anche il costo dell'amministratore unico di una SRL, inquadrato con un Co.co.co., del tutto specifico ed esclusivo per l'attività di ricerca?

R È possibile rendicontare i costi per: prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto **risultanti dal Libro Unico del Lavoro** (ex libro paga) e solo per le attività direttamente connesse al progetto stesso, non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare, socio o amministratore dell'impresa beneficiaria.

D Quale costo orario standard è opportuno applicare per questa categoria (prestazioni straordinarie di soci/amministratori)? Dal momento nelle buste paga la qualifica risultante sarà "amministratore, socio amministratore ecc."

R Il bando prevede per questa tipologia di personale (soci, titolari, amministratori) l'ammissibilità solo per prestazioni straordinarie, cioè solo inerenti ad attività connesse al progetto e non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare. Sarà l'impresa ad indicare le attività svolte per il progetto e la fascia di costo che intende applicare attraverso una dichiarazione che dovrà rendere sia in fase previsionale di presentazione della domanda (allegato 7) sia in fase di attuazione per stati di avanzamento (il rappresentante legale compilerà un modulo in corso di predisposizione dove dichiarerà le ore effettivamente lavorate sul progetto come risultanti nello schema di registrazione presenze).

D È possibile inserire all'interno della categoria a) Spese del Personale anche risorse umane che sono impiegate in sedi operative fuori Regione?

R Avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio delle Marche è requisito necessario per l'ammissibilità del progetto, inoltre il personale coinvolto deve essere direttamente collegato alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come attestato dalla registrazione delle presenze. Pertanto il progetto deve avere luogo nel territorio regionale, anche considerando che lo stesso comporta attività di sviluppo sperimentale e di prototipazione che implicano un coinvolgimento diretto del personale presso la sede. Si ricorda infine che: *"le spese rendicontabili per il personale devono essere relative a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario impegnato nella attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione del progetto"* e non sono ammissibili *"spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo"*.

D Alla voce "strumenti ed attrezzature", vengono rendicontate le strumentazioni e le attrezzature nuove di fabbrica acquistate da soggetti terzi nel periodo di realizzazione del progetto. Potranno essere rendicontate soltanto nuove strumentazioni ed attrezzature (nella quota di ammortamento di competenza nel periodo di

progetto) impiegate nello svolgimento delle attività acquistate soltanto dopo la data di avvio di progetto, oppure è possibile rendicontare anche spese per utilizzo di nuove strumentazioni ed attrezzature (nella quota di ammortamento di competenza nel periodo di progetto) acquistate in data precedente l'avvio del progetto?
R Le attrezzature di cui al punto 1.2 devono essere nuove di fabbrica (anche in rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" DNSH) e acquistate dopo la data di avvio di progetto e imputate allo stesso in base al loro effettivo utilizzo (esclusivo o meno) nell'ambito del progetto.

D Alla voce "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali", vengono rendicontati anche i costi relativi al pagamento dei canoni per l'utilizzo di software in cloud. Qualora per lo svolgimento delle attività di progetto sia necessario l'acquisto in licenza di Software (non in cloud), queste spese potranno essere inserite nella voce 1.2 "Strumenti ed attrezzature", oppure nella voce di spesa 1.3 "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali"?

R L'acquisto in licenza di software rientra nella voce 1.3 "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali".

D Qualora per la realizzazione del progetto sia necessario acquisire macchinari per l'effettuazione delle diverse fasi dello sviluppo sperimentale, che verranno utilizzati, quindi, esclusivamente per la realizzazione del progetto, la cui utilità però si protrae oltre la chiusura dell'investimento, perché ad esempio verranno ammortizzati per 5 anni secondo normativa vigente, il costo di acquisto, come da fattura, può essere interamente ammissibile?

R No, il costo è ammissibile solo per la quota parte di ammortamento corrispondente alla durata del progetto.

D È possibile rendicontare borse di dottorato cofinanziate?

R No, il bando non prevede il cofinanziamento di borse di dottorato.

D Nell'appendice 2 si specifica che, fra i costi del personale, è possibile rendicontare anche i costi per "b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca". Si chiede di chiarire, qualora nell'ambito del progetto venga coinvolto un dottorando di ricerca, quale sia la fascia di costo-livello da considerare ai fini della valorizzazione del costo relativo. Il dottorando/borsa di ricerca per poter essere rendicontabile a progetto dovrà risultare a libro paga dell'impresa beneficiaria?

R La fascia di costo-livello viene determinata dall'impresa, in base alle attività, funzioni e competenze del soggetto. Sì.

AGEVOLAZIONI

D I contributi avranno un impatto sul De Minimis?

R I contributi previsti dal bando non sono concessi ai sensi della normativa "De Minimis", ma ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm

D Con riferimento alla maggiorazione del 2% dell'intensità di aiuto prevista "per le imprese che, entro la data di conclusione del progetto, adottino o abbiano adottato almeno tre iniziative rivolte al miglioramento del welfare aziendale che vadano oltre gli obblighi di legge" si chiede di chiarire meglio:

- cosa si intenda per "iniziative rivolte al miglioramento del welfare aziendale", ovvero se esiste un elenco di riferimento di iniziative ammissibile cui farete riferimento nella valutazione;
- che cosa si intenda per adottino o abbiano adottato ovvero, se, ai fini dell'attribuzione del contributo maggiorato rilevino le sole iniziative attivate a seguito della presentazione della domanda o anche quelle già in essere presso l'azienda stessa al momento della presentazione stessa.

R Non esiste un elenco tassativo di iniziative di welfare aziendale. In genere si intendono interventi volti ad aumentare il benessere dei lavoratori nelle imprese migliorando ad esempio i luoghi di lavoro e favorendo la conciliazione famiglia e lavoro, la salute, la sana alimentazione, la mobilità sostenibile, lo sviluppo di attività sociali e ricreative e la creazione di spazi per il benessere psicofisico dei dipendenti. Il bando intende

incentivare sia le iniziative adottate dopo la presentazione della domanda che quelle già adottate, fermo restando che entrambi dovranno essere dimostrate dalla trasmissione della documentazione prevista dal bando che attesti l'effettiva attivazione.

D Ai fini della valorizzazione del contributo aggiuntivo, valgono le nuove assunzioni di personale "qualificato" finalizzate all'impiego per il progetto. Quindi l'assunzione deve essere effettuata durante lo svolgimento del progetto, ovvero dopo l'avvio del progetto stesso? Oppure possono considerarsi valide ai fini del bando anche le assunzioni fatte dopo la presentazione della domanda ma prima dell'avvio del progetto? In caso di partecipazione al progetto di un nuovo assunto non ancora individuato, è possibile prevedere la sua partecipazione al progetto inserendo nell'allegato 7, al posto del nominativo, la dicitura "nuova figura da assumere" o dicitura analoga?

R Il bando prevede una maggiorazione delle intensità di contributo pari "3% per le imprese che provvedono, entro la data di conclusione del progetto, ad almeno una nuova assunzione, tramite contratto a tempo indeterminato, di personale qualificato: ricercatori, dottorati, laureati (laurea magistrale o triennale), apprendisti in alta formazione e ricerca e tecnici qualificati". Pertanto, possono considerarsi valide anche le nuove assunzioni fatte dopo la presentazione della domanda (nuove in quanto non presenti prima della presentazione della domanda) ma prima dell'avvio del progetto (sono considerabili in quanto la domanda è finalizzata alla realizzazione del progetto). È auspicabile – anche se il bando non le rende obbligatorio - che tale personale sia coinvolto nella realizzazione del progetto. In caso di partecipazione al progetto di un nuovo assunto non ancora individuato, è possibile prevedere la sua partecipazione al progetto inserendo nell'allegato 7, al posto del nominativo, la dicitura "nuova figura da assumere" o dicitura analoga. Si evidenzia inoltre che, al fine dell'assegnazione automatica della maggiorazione, è fondamentale contrassegnare la casella nella relativa sezione del SIGEF

D Con riferimento alla maggiorazione di contributo per le imprese che provvedono, entro la data di conclusione del progetto, ad almeno una nuova assunzione:

- Per Laurea si intende una qualsiasi oppure lauree specifiche?
- Come assunzione può andare bene anche un passaggio da apprendistato a tempo indeterminato?
- Tra le categorie è ricompreso anche la figura di un diplomato purché in possesso di competenze tecniche?
- Il contratto di apprendistato è considerato come contratto indeterminato?

R Di seguito le risposte:

- Qualsiasi
- No, non è una nuova assunzione
- Sì, assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, tra cui: apprendisti in alta formazione e ricerca e tecnici qualificati
- Sì

D Può essere considerata come nuova assunzione a tempo indeterminato, e quindi prevedere la maggiorazione del 3% dell'intensità di aiuto, il passaggio di una risorsa già assunta con contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, se la trasformazione del contratto avviene dopo la presentazione della domanda di contributo?

R No, si tratta appunto di un passaggio con cui il tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, non si tratta di una nuova assunzione. Stesso dicasi per il passaggio da apprendistato a tempo indeterminato, poiché l'apprendistato è considerato già di per sé come un tempo indeterminato.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

D Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda?

R I documenti sono indicati al punto 4.3 del bando. Per quanto riguarda i moduli di cui agli allegati 3, 4, 6, 7 sono sempre obbligatori; gli allegati 2, 5, 8 sono obbligatori solo nei casi previsti; gli allegati 9 e 10 sono linee

guida e non vanno trasmessi. I restanti allegati di cui ai punti a, b, c, d devono essere presentati nei casi previsti

D In caso di domanda in forma aggregata anche i partner devono sottoscrivere le dichiarazioni obbligatorie di cui all'allegato 1?

R Sì, mentre il capofila sottoscrive le dichiarazioni direttamente tramite la piattaforma Sigef, ogni partner dovrà allegare le dichiarazioni sottoscritte di cui all'allegato 1.

D Con riferimento all'Allegato 7 "personale previsto per la realizzazione del progetto", una volta indicato il "nominativo lavoratore" in sede di presentazione della domanda, poi può essere modificato in sede di rendicontazione liberamente, oppure bisognerà richiedere una modifica del progetto? Nella colonna "ore lavorate" dovrà essere indicato il numero presunto delle ore che verranno lavorate nel progetto?

R Il progetto deve essere realizzato in conformità a quello originariamente presentato e ammesso alle agevolazioni (punto 7.2.1 del bando). Una variazione del progetto ordinaria, va comunicata (anche in sede di relazione intermedia/finale), ma non necessita di una espressa autorizzazione. Per quanto riguarda le ore di lavoro vanno indicate le ore di lavoro presunte. Nella relazione degli stati di avanzamento verranno poi indicate le ore effettivamente lavorate.

D Nell' Allegato 1, schema domanda di agevolazione, vengono richiesti in più circostanze il numero di occupati espressi in ULA. Nella nota a corredo si fa riferimento al modello UNIEMENS del mese precedente a quello di presentazione della domanda. Tenuto conto che il modello di cui sopra riporta il numero puntuale di dipendenti effettivi ad un determinato mese di riferimento ma non le ULA, potreste cortesemente indicarci cosa va preso in considerazione per il completamento della domanda?

R Come avvenuto in precedenza per altri bandi regionali (sostegno della ricerca e sviluppo, economia circolare e investimenti produttivi), abbiamo previsto il prospetto UniEMens per finalità di semplificazione di trasmissione e controllo dei dati richiesti, avendo constatato (tramite INPS) che la voce "Forza Aziendale", per le sue caratteristiche di calcolo, può ben rappresentare il concetto di ULA. Quindi le ULA vengono rilevate alla fine del mese antecedente la data di presentazione della domanda di contributo tramite prospetto UniEMens che dovrà comunque contemplare nel calcolo i 12 mesi antecedenti la suddetta data. Quindi i dati delle ULA quale concetto introdotto dalla normativa ed il modello UniEMens quale strumento di verifica si allineano. Per quanto riguarda la questione apprendisti, il Reg. 651/2014 li esclude esplicitamente dal novero dei cosiddetti "effettivi" e pertanto tale dato va sottratto dal conteggio sia come numero dipendenti che come Forza Aziendale, facendo riferimento ai relativi codici espressamente indicati in prospetto.

D Qualora il bilancio 2022 di una azienda fosse approvato ma non ancora depositato al momento della presentazione della domanda, si può comunque prendere in considerazione o viene utilizzato il bilancio 2021?

R Si può prendere in considerazione ma deve essere allegato alla domanda con annessa dichiarazione che spieghi il perché non è stato ancora depositato. Di norma la verifica dei parametri economici viene effettuata sui valori riportati nell'ultimo bilancio approvato e depositato dall'impresa prima della presentazione della domanda di contributo.

D Con riferimento al calcolo delle ULA, vengono considerati anche i lavoratori in somministrazione? A tal proposito, il parere n. 50 dell'undicesima riunione della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale stabilisce che, poiché i lavoratori in somministrazione non sono "dipendenti" dell'impresa utilizzatrice, si ritiene non debbano essere conteggiati tra gli occupati, ancorché registrati nel LUL. È corretta come interpretazione?

R Sì. Si evidenzia, inoltre, che con riferimento al LUL (libro unico del lavoro) si intendono anche i libri paga e matricola.

CRITERI DI VALUTAZIONE

D Le collaborazioni con università, start-up e DIH si devono sostanziare con un minimo di spesa?
R No, la collaborazione verrà valutata dal Comitato di esperti in base a quanto emerge dal progetto.

D La data di presentazione della domanda ha un peso, oppure tutte le domande arrivate fino al 24/7 verranno valutate senza prendere in considerazione la data?

R La procedura è valutativa a graduatoria. Tutte le domande che verranno inviate entro i termini previsti dal bando verranno valutate, indipendentemente dalla data presentazione. Solo in caso di ulteriore parità di punteggio (valutazione e criteri di priorità), ai sensi del punto 5.2 comma 1, verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di invio della domanda

D Ai fini del punteggio, l'organismo di ricerca/start up/DIH che collabora al progetto deve far parte della filiera e sostenere un minimo di costi oppure è sufficiente una consulenza? Per la consulenza il range di punteggio (0-2, 2.5-4.5, 5-7, 7.5-10) è influenzato, oltre che dal contenuto della prestazione, anche dall'importo previsto? La spesa della consulenza deve essere a carico di tutte le aziende della filiera o può essere sostenuta da una o alcune partecipanti?

R Relativamente al criterio "Qualità della collaborazione" l'organismo di ricerca, start-up o DIH collaborano attraverso contratti di consulenza. Il punteggio è assegnato dal Comitato e sicuramente è influenzato dal contenuto della prestazione. L'importo e l'allocatione delle spese delle imprese beneficiarie non ha vincoli in questo senso.

D In caso di aggregazioni di imprese, il criterio B-Sostenibilità economica viene calcolato rispetto alla somma dei parametri delle singole imprese o separatamente per ognuna di esse?

R Si veda nota 23 a piè pagina, "In caso di partecipazione in forma aggregata, il punteggio di questo indicatore verrà dato dal valore medio calcolato sommando i punteggi ottenuti dalle singole imprese partecipanti alla realizzazione del progetto diviso il numero totale delle imprese."

D Con riferimento al criterio "Sostenibilità economico finanziaria del progetto" è prevista l'assegnazione del punteggio solo nel caso in cui la valutazione sia buona (5-7) o eccellente (8-10). Ossia, posto il rispetto del requisito di ammissibilità, è prevista l'assegnazione di un qualche punteggio se ad esempio l'azienda ha un rapporto $OF/F < 6\%$ ma non rispetta la formula $CN > (CP-I)/2$ oppure in questo caso il punteggio assegnato sarà automaticamente pari a zero?

R Il criterio di cui al punto 5.2 lettera b) Sostenibilità economica prevede il seguente punteggio:

$CN > CP-I$ e $OF/F < 6\%$ eccellente: da 7,5 a 10

$CN > (CP-I) / 2$ e $OF/F < 8\%$ buono: da 5 a 7

Il punteggio viene applicato solo se si verificano le suddette condizioni. Si evidenzia che il punto 2.3 del bando prevede tra i requisiti di partecipazione che l'impresa deve possedere una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$, o $OF/F < 8\%$.

RENDICONTAZIONE SPESE

D Come vanno inserite le ALTRE SPESE sul sistema SIGEF, qualora si fosse scelta l'Opzione 2?

R Le ALTRE SPESE vanno indicate sul SIGEF (Piano di investimento) per singole voci di spesa distinguendo:

- strumentazioni ed attrezzature;
- servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali;
- materiali, delle forniture e di prodotti analoghi;
- spese generali.

D In appendice 2 si specifica che, fra i costi del personale, è possibile rendicontare anche i costi per "b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca". Si chiede di chiarire,

qualora nell'ambito del progetto venga coinvolto un dottorando di ricerca, quale sia la fascia di costo-livello da considerare ai fini della valorizzazione del costo relativo.

R La fascia di costo è quella assegnata dall'impresa, tra le tre previste dal bando (Dirigente, quadro, impiegato). Sarà l'impresa che dovrà indicare come intende inquadrare il dottorando o l'apprendista in alta formazione ricerca.

D 1): nel caso di impresa unica, ovvero con imprese associate e/o collegate, è possibile inserire il costo del personale in organico di una o più imprese collegate all'impresa proponente?

2): qualora non fosse possibile inserire risorse umane all'interno delle spese personale proveniente da imprese associate e/o collegate non sarà dunque possibile far valere attività svolte dalle imprese associate e/o collegate in termini di servizi?

3): nel caso si voglia inserire tra le spese l'attività svolta all'interno del progetto dall'amministratore unico, operativamente dovrà essere inquadrato come personale dipendente e dunque avere busta paga da esibire come giustificativo in rendicontazione finale?

4): le attività di revisione dei vari WP inseriti all'interno del progetto in termini di fattibilità tecnica ed economica da parte di un amministratore, inquadrato come personale dipendente, può essere inserito nella voce "Spese del personale"?

R 1) No il personale deve essere dell'impresa beneficiaria (e non delle imprese collegate o associate) e della sede dove verrà realizzato l'investimento in ricerca e sviluppo;

2) Non sarà possibile come previsto dal bando;

3) Sì, come evidenziato nella sezione "spese ammissibili" delle faq (personale dipendente intendendosi risultante nel libro paga), ma soltanto per attività di ricerca e sviluppo (vedasi risposta sotto);

4) No in quanto non sono attività di ricerca e sviluppo.

D Nel caso di scelta del criterio di rendicontazione con Opzione 2 nella voce di costo "altre spese" (pari al 40% del personale) occorre sempre tenere conto del tasso forfettario del 15% (dei costi del personale) per la determinazione delle spese generali? Oppure le spese generali possono avere un tasso maggiore o minore del 15% o addirittura risultare pari a zero?

R Come indicato nella tabella, la voce "altre spese" comprende le corrispondenti voci b),c),d) ed e) dell'opzione 1. Pertanto le spese generali sono comprese in quel 40%, che viene calcolato in maniera forfettaria, pertanto non necessita di documenti giustificativi, ma solamente dell'attribuzione delle spese alle attività svolte. I documenti relativi alle spese sostenute che giustificano questa voce (fino al 40% delle spese di personale) sono conservati dall'impresa e non devono essere rendicontati in sigef. Le spese generali seguono, quindi, lo stesso criterio e rappresentano al massimo il 15% delle spese di personale ammissibili.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

D Il prototipo che verrà realizzato al termine del progetto può essere venduto al termine del progetto stesso?

R Come previsto dal bando (nota 9) il progetto deve prevedere la realizzazione di un prototipo ingegneristico o di un prodotto pilota, attraverso cui si dimostrano i risultati della tecnologia in diversi ambienti ed ambiti rilevanti o industriali. Il prototipo o il prodotto pilota vengono sviluppati con l'obiettivo di confrontare i risultati dei test di laboratorio con quelli assunti nella fase iniziale della ricerca, al fine di ridurre i rischi ingegneristici. Pertanto, il prototipo non può essere venduto ma deve essere reso disponibile, a testimonianza dei risultati di ricerca e del livello di maturità tecnologico (almeno TRL 6) conseguiti, per eventuali ispezioni o controlli presso la sede dell'investimento ai sensi del punto 7 del bando. Si evidenzia inoltre che il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal punto 8 del bando ed in particolare il punto 8.3 "Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni".

D Un'impresa A, vorrebbe partecipare al bando e realizzare un prototipo che riguarda una linea di produzione. Tale prototipo dovrebbe essere necessariamente testato presso la linea di produzione di una impresa B. Il prototipo può rimanere in visione presso l'impresa B, ai fini di un controllo, in quanto

diventerebbe parte integrante della linea di produzione? Ovviamente il prototipo testato potrebbe in caso di esito positivo dei test essere replicato presso altre imprese.

R Il prototipo deve rimanere a disposizione come risultato della ricerca presso la sede dell'impresa beneficiaria che ha provveduto a realizzarlo. Non può diventare parte integrante della linea di produzione della impresa B. Essendo un prototipo non può essere venduto al fine del rispetto del vincolo di stabilità.

Può essere venduta la replica ma su questo non possiamo interferire con le strategie dell'azienda. Resta fermo che il prototipo originario deve restare presso l'impresa A beneficiaria del contributo.